


**Albo Nazionale Gestori Ambientali**  
**SEZIONE REGIONALE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA**

istituita presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di TRIESTE

P.zza della Borsa, 14

Dlgs 152/06



**Iscrizione N: TS00096**  
**Il Presidente**  
**della Sezione regionale del Friuli Venezia Giulia**  
**dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali**

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni e integrazioni e, in particolare, il decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, recante disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti;

Visto il Decreto 3 giugno 2014, n. 120 del Ministero dell'ambiente, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, recante il Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell'Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali, e, in particolare, l'articolo 6, comma 1, lettere a) e b);

Visto il decreto 8 ottobre 1996 (pubblicato sulla G.U. 2 gennaio 1997, n.1), modificato con decreto 23 aprile 1999 (pubblicato sulla G.U. 26 giugno 1999, n.148) recante le modalità di prestazione delle garanzie finanziarie a favore dello Stato da parte delle imprese che effettuano l'attività di trasporto dei rifiuti, in particolare l'articolo 3, comma 3;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49 ed in particolare l'articolo 11 che prevede l'obbligo per i distributori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) di assicurare il ritiro gratuito di uno contro uno, dell'apparecchiatura usata al momento della fornitura di una nuova apparecchiatura ad un nucleo domestico;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 aprile 2008, modificato con decreto 13 maggio 2009, recante la disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, di attuazione dell'articolo 183, comma 1, lettera cc), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in prosieguo denominati centri di raccolta;

Vista la deliberazione del Comitato nazionale dell'Albo 20 luglio 2009, prot. n.02/CN/ALBO, recante criteri e requisiti per l'iscrizione all'Albo nella categoria 1 per lo svolgimento dell'attività di gestione dei centri di raccolta;

Vista la richiesta di variazione dell'iscrizione presentata in data 07/05/2015 registrata al numero di protocollo 3540/2015;

Vista la deliberazione della Sezione regionale del Friuli Venezia Giulia in data 19/05/2015 con la quale è stata accolta la domanda di variazione dell'iscrizione all'Albo nella categoria e classe

**1 Ordinaria - A - dal 05/07/2012 al 05/07/2017**

dell'impresa

**IDEALSERVICE SOC. COOP.**

**DISPONE PER L'IMPRESA**

**Art. 1**

Denominazione: IDEALSERVICE SOC. COOP.

Con Sede a: PASIAN DI PRATO (UD)

Indirizzo: VIA BASALDELLA 90

CAP: 33037

C. F.: 00223850306



**LE SEGUENTI VARIAZIONI**

**Mezzi:**

E' cancellato dalla categoria di iscrizione in essere il seguente mezzo:

Targa: **CT475YR**

Tipo: **AUTOCARRO**

**Art. 2**

Restano inalterate tutte le condizioni e prescrizioni contenute nel provvedimento di iscrizione per le attività della categoria 1 classe A n. TS00096, prot. n. 8632/2012 del 12/07/2012, che si intendono qui integralmente riportate.

IDEALSERVICE SOC. COOP.

Numero Iscrizione TS00096

Provvedimento di Modifica

Prot. n.3856/2015 del 19/05/2015




**Albo Nazionale Gestori Ambientali**  
**SEZIONE REGIONALE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA**  
istituita presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di TRIESTE  
P.zza della Borsa, 14  
Dlgs 152/06

**Art. 3**  
(ricorso)

Avverso il presente provvedimento, è ammesso, entro 30 giorni dal ricevimento, ricorso gerarchico improprio al Comitato Nazionale dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali, Via Cristoforo Colombo, 44 - 00147 Roma, od in alternativa entro 60 gg. alla competente Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale.



*Itala Ginanneschi*



*Franco Scarpin Rigutti*

TRIESTE, 19/05/2015

